

Il decreto n. 159/2015 sulla riscossione ha integrato il calendario delle comunicazioni

# Crisi, calendario ruoli ad hoc

## Nuovi termini delle notifiche per le difficoltà aziendali

DI GIANCARLO MARZO

**C**alendarario della riscossione da integrare. Dallo scorso 22 ottobre sono entrati in vigore i nuovi termini per la notifica delle cartelle esattoriali ai contribuenti interessati da uno stato di crisi aziendale o personale (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento). In particolare, il dlgs n. 159 del 2015 è intervenuto sull'art. 25 del dpr 602/73 integrando i termini già previsti, a pena di decadenza, per la notifica di cartelle esattoriali relative a somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis del dpr n. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72) ovvero del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter dpr n. 600/73), con ulteriori termini applicabili in relazione a fattispecie particolari.

In primo luogo, il primo comma dell'art. 4 del dlgs 159 ha introdotto nel primo comma dell'art. 25, del dpr 602/73, la lettera c-bis), con cui è stato fissato nel «31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione» il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relative a somme derivanti da inadempimenti di pagamenti rateali, conseguenti ai controlli automatici, formali e all'accertamento con adesione, previsti dall'art. 15-ter del dpr 602/1973 (articolo, a sua volta, introdotto dall'art. 3 del dlgs n. 159).

Con l'inserimento nell'art. 25 del comma 1-bis, inoltre, è stata adottata una disciplina ad hoc applicabile nei casi in cui la notifica faccia seguito ad una crisi aziendale o personale.

In particolare, con riferimento ai contribuenti in concordato preventivo, è stato stabilito che la cartella relativa ai crediti erariali anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: a) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione; b) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato.

Per quanto concerne, invece, eventuali crediti rientranti in un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare, che non risultino iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter, la notifica della relativa cartella deve intervenire entro

### Le novità

Natura del credito erariale	Termine per la notifica della cartella
Somme derivanti dai controlli previsti dall'art. 15-ter del dpr n. 602/1973	31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione
Importi anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo	31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo (o ne dichiara la mancata approvazione), ovvero della sentenza che dichiara la risoluzione del concordato
Somme rientranti in un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare, non iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter	31 dicembre del terzo anno successivo al termine previsto dalla transazione stessa per il pagamento degli enti creditori, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo
Importi derivanti da accordi di composizione della crisi da sovra-indebitamento o da proposta di piano del consumatore	31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione dell'accordo ovvero di quello che revoca gli effetti del piano del consumatore

il 31 dicembre del terzo anno successivo al termine previsto dalla transazione stessa per il

pagamento degli enti creditori, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annul-

lamento dell'accordo.

La nuova lettera c) del comma 1-bis dell'art. 25, inoltre,

con riferimento agli accordi di composizione della crisi da sovra-indebitamento o di proposta di piano del consumatore, individua nel 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi ovvero di quello che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, il termine per la notifica della relativa cartella.

Da ultimo, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1-ter dell'art. 25, ove successivamente alla chiusura delle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti sia dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario della riscossione potrà procedere all'insinuazione al passivo fallimentare, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.



Il testo del decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### INCARICHI DIRIGENZIALI ENTRATE

## Bandettini in regola

Se non ci sono professionalità necessarie all'interno della pubblica amministrazione quest'ultima può nominare dirigente anche un funzionario. È questo in estrema sintesi l'effetto dell'articolo 19 comma 6 del dlgs 165/2001 utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la nomina di Emiliana Bandettini, funzionario in aspettativa e oggi a capo della direzione centrale aggiunto dell'accertamento. La messa in aspettativa è una condicio sine qua non prevista dalla legge per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle amministrazioni.

Una procedura che la Corte dei conti ha riconosciuto la legittimità dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari della amministrazione. È questa in sintesi la risposta fornita dal viceministro Enrico Morando all'interrogazione di Daniele Pesco, Movimento 5 stelle, ieri in commissione finanze della camera.

L'interrogazione metteva assieme tre fronti del capitolo personale dell'Agenzia delle entrate. Il primo quello della nomina della Bandettini secondo Morando: «La particolare specializzazione può essere desunta anche da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza». E per questa ragione i requisiti indicati dall'articolo 19 comma 6 risultano rispettati per la Bandettini. Il secondo capitolo, quello della nomina del nuovo capo del personale dell'Agenzia, Maria Margherita Calabrò, per il viceministro è una situazione del tutto diversa in quanto la dottoressa Calabrò appartiene al ruolo dirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dunque non è assunta con la formula del contratto 19, comma 6.

Infine il viceministro Morando affronta la questione delle Pos, posizioni organizzative speciali, incarichi temporanei, specificatamente retribuiti per lo svolgimento di posizioni di particolare valore e contenuto, per cui in questi giorni si sta svolgendo la fase dei colloqui a porte chiuse nelle diversi sedi dell'Agenzia delle entrate.

Il vice ministro precisa che non sono assimilabili né a dirigenti né a quadri.

Cristina Bartelli

### SEGUE LA TASSAZIONE STANDARD

## Mobilità ordinaria

Indennità di mobilità in deroga per gli anni 2013 e 2014, oltre il danno anche la beffa. In aggiunta al ritardo nel pagamento delle indennità per molti percettori è scattata sulle stesse anche la tassazione separata con il rischio, più che probabile, che per molti di essi tale regime fiscale si sia rivelato più pesante di quello ordinario. Un tale rischio e i possibili interventi allo studio da parte dell'esecutivo hanno formato l'oggetto della richiesta contenuta nel Question Time (n. 5-06878) presso la VI commissione finanze della camera presentata da Michele Pelillo (Pd). Secondo il viceministro all'economia Morando l'assoggettamento a tassazione separata delle indennità di mobilità in deroga da parte dell'ente erogatore, l'istituto nazionale di previdenza sociale, è del tutto conforme al disposto normativo. Quando tali indennità sono state percepite in anni successivi a quelli in cui le stesse si sono formate, l'obbligo di assoggettamento delle stesse al meccanismo della tassazione separata è infatti sancito testualmente dall'art. 17 del Tuir, per cui l'Inps non avrebbe potuto operare diversamente. L'utilizzo della tassazione separata, si legge nel testo di risposta del Viceministro, non dovrebbe aver creato problemi di mancato riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro, se e nella misura in cui non siano state fruiti dagli aventi diritto per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono, poiché nell'applicazione di tale regime fiscale il sostituto effettua la ritenuta Irpef prendendo a riferimento il reddito complessivo netto del biennio una volta effettuate le suddette detrazioni. Ciò premesso, continua il viceministro, la stessa Agenzia delle entrate, in assenza di ulteriori elementi, non è stata in grado di poter fornire indicazioni. In ordine ai ritardi accumulatisi nell'assegnazione delle risorse, Morando ha infine precisato che per quanto riguarda il 2014 l'ultima tranche delle risorse necessarie sono state erogate l'8 maggio 2015 mentre per l'anno in corso la prima quota è stata assegnata con decreto dell'8 luglio 2015 e la seconda e ultima quota, è in via di erogazione grazie ad un decreto già firmato dal ministro del lavoro. Per il 2015 dunque la mobilità in deroga dovrebbe essere erogata in tempo utile per l'assoggettamento della stessa a tassazione ordinaria anziché separata.

Andrea Bongio